

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. II CIVILE – G.I. DR. C. CARTONI – R.G. N. 26468/2023

Memoria ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, c.p.c.

per

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Zoppini e dall'Avv. Giacinto Parisi

- convenuta -

contro

GREENPEACE ONLUS, RECOMMON APS, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Castellato

- attori -

nonché nei confronti di

ENI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato

- altri convenuti -

* * *

Avvalendosi del secondo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, '**CDP**' o '**Società**') intende replicare alle infondate deduzioni difensive sviluppate dagli attori nell'ambito della prima memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., depositata in data 5 gennaio 2024 (di seguito, '**Prima Memoria**'), sulla base degli argomenti esposti secondo il seguente

SOMMARIO

I.	Sulla pretesa inesistenza della costituzione in giudizio di CDP per l'asserito difetto di rappresentanza processuale dell'Amministratore Delegato della Società.....	2
II.	Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle domande avversarie.....	8
III.	Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte asseritamente poste in essere da Eni in altri Stati.....	9
IV.	Sul difetto di legittimazione attiva degli attori.....	10
	IV.1. Le associazioni.....	10
	IV.2. Le persone fisiche.....	12



V.	Sul difetto di legittimazione passiva di CDP.....	13
VI.	Sulla richiesta di CDP di immediata estromissione dal presente giudizio, ai sensi dell'art. 183- <i>quater</i> c.p.c.....	15
VII.	Sulla prescrizione della pretesa fatta valere dagli attori.....	16
VIII.	Sulla presunta corresponsabilità di CDP rispetto all'illecito asseritamente commesso da Eni.....	17
IX.	Sulla presunta illiceità della condotta di Eni.....	19
IX.1.	Sull'asserita sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di Eni e i danni lamentati dagli attori.....	20
IX.2.	Sulla presunta sussistenza dell'elemento psicologico di Eni.....	21
X.	Sull'asserita responsabilità di Eni ai sensi degli artt. art. 2050 e 2051 c.c.....	22
XI.	Sull'asserita fondatezza della domanda <i>ex</i> artt. 2058 c.c. e 614- <i>bis</i> c.p.c.....	25

* * *

I. Sulla pretesa inesistenza della costituzione in giudizio di CDP per l'asserito difetto di rappresentanza processuale dell'Amministratore Delegato della Società.

1. Nella Prima Memoria, alle pagine da 25 a 33, gli attori hanno sostenuto del tutto infondatamente che la costituzione in giudizio della Società sarebbe “inesistente”, in quanto l'Amministratore Delegato di CDP, il Dott. Dario Scannapieco, non sarebbe stato munito dei poteri di rappresentanza necessari per conferire la procura alle liti in favore degli odierni difensori ai fini della costituzione nel presente giudizio.
2. In particolare, controparte ha dedotto che:
 - (i) il potere di rappresentanza processuale e la facoltà di nominare difensori apparterrebbe solo a colui che è investito anche del potere di rappresentanza di natura sostanziale;
 - (ii) il potere di rappresentanza dell'Amministratore Delegato sarebbe un potere strumentale allo svolgimento delle attività previste nella singola delega, non essendo ad esso attribuita una rappresentanza generale per tutte le attività della Società;
 - (iii) dunque, la carica di Amministratore Delegato di per sé non conferirebbe alcun potere di rappresentanza ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dallo statuto sociale,
 - (iv) lo statuto di CDP (di seguito, ‘Statuto’) non conferirebbe all'Amministratore Delegato il potere relativo alla materia oggetto del presente giudizio, la quale sarebbe riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
 - (v) l'assenza dei poteri di rappresentanza, nel caso di specie, in capo al Dott. Scannapieco deriverebbe altresì dal fatto che l'art. 23, comma 2, lett. b), dello Statuto prevederebbe il potere di rappresentanza dell'Amministratore Delegato esclusivamente per promuovere liti e non per resistere ad iniziative giudiziarie avversarie;



- (vi) la mancanza di un potere di rappresentanza processuale e sostanziale in capo al Dott. Scannapieco renderebbe inesistente la procura alle liti rilasciata in favore degli odierni difensori e comporterebbe, quindi, la necessità di dichiarare contumace CDP.
3. Quanto affermato da controparte è evidentemente destituito del benché minimo fondamento: e, infatti, l'Amministratore Delegato di CDP, Dott. Scannapieco, ha sicuramente i poteri di rappresentanza necessari ai fini del rilascio della procura ai difensori per la costituzione in giudizio di CDP nel presente procedimento.
 4. Al riguardo si deve, innanzitutto, evidenziare che già lo Statuto (**doc. 4**) attribuisce chiaramente all'Amministratore Delegato il potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale, ivi incluso quello di rilasciare procure a avvocati e difensori. Invero, lo Statuto non distingue in alcun modo il potere di rappresentanza processuale nel caso in cui CDP sia la parte attiva del procedimento da quello in cui, al contrario, la Società sia convenuta in giudizio da terzi. Infatti, se è vero che l'art. 23, lett. b), dello Statuto specifica che rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato quello di "*promuovere, rinunciare e transigere le liti*", si deve altresì considerare che la medesima disposizione attribuisce, separatamente, anche la facoltà di "*nominare avvocati e difensori*". Ebbene, tale ultimo inciso non può che essere interpretato nel senso di attribuire all'Amministratore Delegato ogni potere di rappresentanza processuale, sia attiva che vieppiù passiva.
 5. Il Dott. Scannapieco è dunque sicuramente legittimato a conferire deleghe a avvocati e difensori sia al fine di esercitare le azioni necessarie alla tutela dei diritti della Società, sia per resistere a azioni avversarie, come avvenuto nel caso di specie.
 6. Del resto, una diversa conclusione, come quella sostenuta da controparte, è contraria ad una lettura sistematica dello Statuto. Invero, dalle disposizioni statutarie complessivamente considerate si evince chiaramente l'intenzione di attribuire all'Amministratore Delegato ampi poteri di gestione della Società, sia di carattere sostanziale che processuale. Non ci si avvede, dunque, quale sia motivo per cui lo Statuto dovrebbe attribuire a due soggetti diversi i poteri di rappresentanza processuale attiva e quelli di rappresentanza passiva, né gli attori tentano di spiegare la *ratio* che sarebbe sottesa a tale scelta.
 7. Assolutamente inconferenti, poi, sono i richiami normativi e giurisprudenziali citati da controparte nel vano tentativo di corroborare la sua infondata tesi. Sul punto, si osserva innanzitutto che i predetti riferimenti normativi hanno ad oggetto esclusivamente enti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, enti locali. Si tratta di soggetti del tutto differenti rispetto a CDP, la quale, vale ribadire, è una società di capitali, soggetta, pertanto, alle regole generali stabilite dal codice civile e dal codice di procedura civile.



8. In secondo luogo, occorre evidenziare che i precedenti giurisprudenziali citati da controparte – anch’essi inconferenti, avendo ad oggetto i poteri di rappresentanza processuale dei dirigenti di enti locali – affermano comunque la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al Direttore Generale senza in alcun modo scindere la rappresentanza processuale attiva da quella passiva. Tali precedenti, dunque, lungi dal confermare quanto *ex adverso* dedotto, arrivano ad una conclusione opposta rispetto a quella che gli attori tentano di sostenere in questa sede.
9. È dunque evidente che l’interpretazione dell’art. 23 dello Statuto strumentalmente proposta da controparte è stata elaborata esclusivamente con finalità strumentali per dimostrare (senza tuttavia riuscirci) che l’Amministratore Delegato di CDP non avrebbe i poteri per resistere nel presente giudizio per la sola mancanza dell’inciso “*resistere*” nella disposizione dell’art. 23, comma 2, lett. b), dello Statuto sociale.
10. Si deve escludere altresì che l’assenza dei poteri di rappresentanza processuale, nel caso di specie, del Dott. Scannapieco possa derivare dalla mancanza di poteri sostanziali in relazione all’oggetto della domanda.
11. Al riguardo, gli attori hanno affermato che la domanda da essi avanzata riguarderebbe la *policy* operativa di CDP, la cui definizione sarebbe rimessa ai poteri strategici riservati dall’art. 21 dello Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, dunque, estranea ai poteri attribuiti all’Amministratore Delegato.
12. Anche in questo caso quanto strumentalmente dedotto da controparte è tuttavia del tutto infondato.
13. Invero, non vi è alcun dubbio che la materia oggetto della presente controversia rientri nella competenza dell’Amministratore Delegato della Società. Sul punto si precisa che l’art. 23, comma 4, dello Statuto prevede espressamente che “[l]’**Amministratore Delegato cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate** (enfasi aggiunta)”. Da tale disposizione si evince chiaramente che l’Amministratore Delegato della Società, nominato in tale veste dal Consiglio di Amministrazione, ha un potere generale sull’organizzazione di CDP e ad esso è attribuita la gestione financo delle “*operazioni di maggior rilievo*”.
14. È, dunque, evidente che l’oggetto del presente giudizio rientra nelle competenze per materie del Dott. Scannapieco, quale Amministratore Delegato dell’odierna esponente.



15. Posto, nei termini che precedono, che già lo Statuto attribuisce all'Amministratore Delegato i poteri di rappresentanza sia sostanziale sia processuale necessari e sufficienti per resistere alle (inammissibili e infondate) pretese avversarie e per nominare avvocati e difensori, si evidenzia che, in ogni caso, tali poteri deriverebbero comunque dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2021, pubblicata nel competente registro delle imprese (**doc. 5**), con cui sono stati conferiti al Dott. Dario Scannapieco i più ampi poteri rappresentativi, di ordinaria e straordinaria amministrazione, della Società.
16. E infatti, gli attori non hanno in alcun modo considerato la suddetta delibera, la quale, tuttavia, concorre unitamente allo Statuto a delineare i poteri rappresentativi dell'Amministratore Delegato di CDP, stante la disposizione dell'art. 2384 c.c., secondo cui “[i]l potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale”.
17. Più nello specifico, come sopra accennato, con la predetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Dott. Dario Scannapieco *“tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”*, ivi inclusi quelli di:
- (i) *“curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e dirigerne le funzione aziendali”*;
 - (ii) *“sottoporre al consiglio di amministrazione i piani strategici e industriali”*;
 - (iii) *“gestire e amministrare le partecipazioni detenute dalla società; impartire le direttive ai rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nelle relative assemblee”*;
 - (iv) *“impartire le linee guida e le direttive integrative e di dettaglio, nell’ambito del regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società ad essa assoggettate”*.
18. La medesima delibera prevede poi che “[i]n relazione ai poteri conferiti, l’amministratore delegato dispone di poteri di rappresentanza e ha la facoltà di conferire deleghe e procure speciali per singoli atti o categorie di atti ai sensi dell’art. 23 e dell’art 25 dello Statuto”.
19. Quanto precede dimostra incontrovertibilmente che il Dott. Scannapieco, in quanto Amministratore Delegato di CDP, ha sicuramente i poteri necessari per rappresentare la Società nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., e, di conseguenza, per nominare gli avvocati e i difensori della Società.
20. Del resto, controparte sembra confondere le richieste avanzate avverso l’odierna esponente e quelle promosso contro Eni S.p.A. (di seguito, **Eni**). Invero, mentre l’eventuale e non creduto accoglimento delle domande avversarie nei confronti di Eni comporterebbe lo stravolgimento dell’attività d’impresa da essa esercitata, le richieste mosse contro CDP hanno ad oggetto la definizione e il monitoraggio *“degli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe*



dotars?

21. Ebbene, l'oggetto della controversia intentata nei confronti della Società riguarda la gestione e l'amministrazione di una società di cui CDP detiene una partecipazione sociale. Come sopra dimostrato, tale materia rientra sicuramente nei poteri rappresentativi dell'Amministratore Delegato di CDP, così come espressamente indicato nella delibera del 1° giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione della Società.
22. Ma anche nell'assurda ipotesi in cui si ritenesse che l'Amministratore Delegato di CDP, il Dott. Dario Scannapieco, non abbia i poteri rappresentativi per resistere nel presente giudizio e per nominare i relativi difensori e avvocati (*quod non*), di certo la conseguenza non sarebbe l'"inesistenza" della costituzione della Società nel presente giudizio.
23. Secondo l'infondata tesi avversaria, l'inesistenza dei predetti poteri in capo al Dott. Scannapieco determinerebbe l'inesistenza della procura da lui rilasciata e, dunque, non essendo tale vizio sanabile, CDP dovrebbe essere dichiarata contumace.
24. Tale ricostruzione è del tutto errata, atteso che il presunto vizio della procura rilasciata dall'Amministratore Delegato della Società sarebbe in ogni caso sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
25. Invero, non ci si avvede del motivo per cui l'asserita mancanza dei poteri rappresentativi in capo all'Amministratore Delegato di CDP comporterebbe l'inesistenza della procura rilasciata agli avvocati al fine di costituirsi nel presente giudizio. Tale procura, anche qualora il Dott. Scannapieco non avesse i predetti poteri, sarebbe assolutamente valida, ma, tutt'al più, inefficace nei confronti della Società. Quest'ultima potrebbe sicuramente ratificare l'operato del Dott. Scannapieco e, dunque, fare propria la delega da esso rilasciata, attraverso il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
26. Ebbene, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione citata da controparte in merito all'asserita insanabilità del vizio dedotto ha ad oggetto una fattispecie del tutto differente rispetto a quella prospettata da parte attrice. In particolare, le Sezioni Unite hanno affrontato il caso in cui la procura ai difensori o avvocati sia materialmente inesistente ovvero non sia stata versata in atti ⁽¹⁾. In altri termini, il caso deciso dalla sentenza strumentalmente citata da controparte riguarda l'ipotesi, ben diversa dal caso di specie, in cui la parte si sia costituita in giudizio in assenza del ministero di un difensore. Nella (infondata) tesi avversaria, invece, la procura rilasciata dall'Amministratore Delegato sarebbe certamente esistente, ma sarebbe stata rilasciata da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza processuale dei CDP.

⁽¹⁾ Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2022, n. 37434.



27. Del resto, è la medesima sentenza delle Sezioni Unite ad affermare che *“il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del falso rappresentante”*.
28. Anche la giurisprudenza successiva alla decisione sopra richiamata ha confermato il suddetto orientamento, precisando che la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c. *“ha un duplice significato: a) l’invalidità derivante dall’incapacità processuale della parte è “sanabile, appunto perché “può” essere sanata con “la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza” o con “il rilascio delle necessarie autorizzazioni”; b) ma la sanatoria “deve” essere promossa dal giudice, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa”* ⁽²⁾.
29. In ogni caso, si evidenzia che la sentenza delle Sezioni Unite n. 37434/2022 ha ad oggetto una disciplina diversa da quella applicabile al caso di specie. Infatti, l’art. 182, comma 2, c.p.c. ha subito un’importante modifica ad opera della riforma di cui alla D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il nuovo art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 e, dunque, al caso di specie, prevede che *“[q]uando rileva **la mancanza della procura al difensore** oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (enfasi aggiunta)”*. Con la riforma, il legislatore ha espressamente aggiunto all’ipotesi della nullità della procura anche quella della sua mancanza. Pertanto, il contesto normativo su cui si basava la sentenza delle Sezioni Unite è radicalmente mutato, a tal punto da inficiare i presupposti su cui si basa la stessa decisione.
30. Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità, dopo aver precisato che la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 37434/2022 ha ad oggetto la diversa disciplina previgente, ha evidenziato che *“non è affatto priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così “avvicinata” ontologicamente all’esistenza viziata) mediante l’incipit “Quando rileva la mancanza della procura al difensore” e le successive correlate statuizioni che “il giudice assegna alle parti un termine perentorio ... per il rilascio della procura alle liti”, il cui rispetto nell’attivarsi “sana i vizi” onde “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. In tal modo si*

(2) Cass., 16 marzo 2023, n. 7589.



attribuisce, come una sorta di negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura⁽³⁾.

- 31.** Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve dunque necessariamente concludere per l'assoluta infondatezza delle deduzioni avversarie e per la validità della costituzione nell'ambito del presente giudizio di CDP atteso che:
- (i) tanto in base allo Statuto che alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2021, il Dott. Dario Scannapico, quale Amministratore Delegato della Società, ha tutti i poteri rappresentativi necessari per consentire la regolare costituzione in giudizio di CDP nella sua persona e per nominare gli avvocati e i difensori della medesima Società;
 - (ii) pertanto, la procura alle liti rilasciata dal Dott. Scannapico nell'ambito del presente giudizio è sicuramente valida ed efficace;
 - (iii) in ogni caso, l'assenza di poteri rappresentativi in capo all'Amministratore Delegato di CDP non determinerebbe comunque l'inesistenza della suddetta procura, ma tutt'al più un vizio sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.

II. Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle domande avversarie.

- 32.** Per quanto riguarda l'evidente difetto di giurisdizione sulle domande proposte dagli attori, nella Prima Memoria controparte si limita ad affermare infondatamente che il fatto che la tutela dell'ambiente è materia rimessa al potere esecutivo e legislativo non significherebbe che non vi sia giurisdizione in merito agli asseriti illeciti extracontrattuali e alla presunta violazione dei diritti umani derivanti dalle emissioni di gas climalteranti (pagg. 33-40 della Prima Memoria).
- 33.** Fermo il fatto che controparte continua ostinatamente a dedurre la violazione di diritti umani senza, tuttavia, in alcun modo spiegare in che modo ogni attore avrebbe subito una siffatta violazione, le deduzioni avversarie sono destituite del benché minimo fondamento.
- 34.** Al riguardo occorre ribadire, in sintesi, che le questioni sollevate dagli attori e le richieste rivolte a codesto ecc.mo Giudicante esulano dall'ambito dell'esercizio del suo potere giurisdizionale, trattandosi di questioni di natura politico-legislativa e, quindi, rimesse ai poteri di altre Istituzioni, vale a dire il Parlamento e/o l'Esecutivo.
- 35.** La risoluzione di un fenomeno globale così grave e complesso come il cambiamento climatico non può certamente essere pretesa dai Tribunali. È necessario piuttosto un

⁽³⁾ Cass., 9 ottobre 2023, n. 28251.



intervento legislativo e/o governativo sofisticato e coordinato a livello internazionale. Infatti, la valutazione circa le misure da porre in essere richiede necessariamente un bilanciamento fra interessi di fondamentale importanza come, ad esempio, interessi economici, ambientali, di politica internazionale e di sicurezza nazionale. Un simile bilanciamento è impossibile senza un preesistente indirizzo politico determinato a livello legislativo e/o di esecutivo.

36. È dunque evidente che, ove codesto Ill.mo Tribunale accogliesse le domande avversarie, finirebbe per realizzare un'indebita intrusione del potere giudiziario nell'ambito delle competenze del Legislatore e dell'Esecutivo, in palese violazione del fondamentale principio di separazione dei poteri.
37. Per tali ragioni, rinviandosi *in toto* alle più ampie argomentazioni esposte alle pagine da 25 a 32 della comparsa di risposta, si deve necessariamente concludere che l'azione avversaria è improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione, poiché le domande proposte dagli attori non sono giustiziabili, avendo natura politico-legislativa e essendo rimesse esclusivamente al potere legislativo e esecutivo.

III. Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte asseritamente poste in essere da Eni in altri Stati.

38. In merito all'ulteriore eccezione sollevata dall'odierna esponente, relativa al difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle condotte asseritamente illecite di Eni poste in essere in Stati stranieri, controparte ha affermato alle pagine 40 e 41 della Prima Memoria che:
 - (i) CDP, Eni e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, 'MEF') sarebbero stati convenuti innanzi al Giudice italiano in quanto Eni è domiciliata in Italia;
 - (ii) atteso che gli attori hanno agito per un danno ambientale, si applicherebbe l'art. 7 del Regolamento dell'11 luglio 2007, n. 864 (c.d. Roma II), secondo cui, in caso di illecito extracontrattuale da danno ambientale, la persona fisica che chiede il risarcimento potrebbe fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.
39. Anche in questo caso, le difese avversarie sono del tutto infondate.
40. Invero, per quanto riguarda le deduzioni di controparte di cui al punto (i), si evidenzia che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, il Giudice italiano ha potere giurisdizionale solo nel caso in cui la condotta illecita, generatrice del danno lamentato, sia occorsa nello Stato italiano.
41. Nel caso di specie, dunque, il Giudice adito non può esprimersi sulle domande attoree relative alle condotte poste in essere, almeno parzialmente, da società del Gruppo Eni in altri Stati,



atteso che tanto il danno iniziale lamentato da controparte (*i.e.*, il riscaldamento globale) quanto la condotta di Eni o delle sue controllate asseritamente illecita, sarebbero occorsi, in tale parte, in uno Stato diverso da quello italiano.

42. In tal senso, del resto, si è pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale ha precisato che “[l]a Corte di Giustizia, com’è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di essi. Occorre aver presente, tuttavia, che **per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al “danno iniziale”, e dunque il criterio del locus commissi delicti** - come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia - **non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove**, né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, **laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove** (enfasi aggiunta)”⁽⁴⁾.
43. Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità dell’art. 7 del Regolamento Roma II, occorre evidenziare la grave contraddizione in cui cade controparte nel momento in cui afferma di agire per il presunto danno ambientale causato dalla condotta di Eni. E infatti, poche pagine dopo, nel vano tentativo di difendere la legittimazione attiva delle associazioni Greenpeace Onlus e Recommon APS, gli attori hanno sostenuto di non agire per “*il risarcimento del danno ambientale nell’accezione propria del medesimo, ma quali soggetti danneggiati dal fatto produttivo del danno ambientale*” (pag. 51 della Prima Memoria).
44. Invero, controparte si è trovata costretta ad affermare strumentalmente due tesi del tutto contraddittorie per tentare di dimostrare la sussistenza, da un lato, del potere di giurisdizione di codesto ill.mo Tribunale e, dall’altro lato, la legittimazione attiva degli attori.
45. È, pertanto evidente l’improcedibilità della domanda avversaria, anche per l’ulteriore difetto assoluto di giurisdizione derivante dal fatto che controparte eccepisce danni asseritamente verificatesi fuori dall’Italia e causati da condotte poste in essere da soggetti appartenenti al Gruppo Eni in Stati stranieri.

IV. Sul difetto di legittimazione attiva degli attori.

IV.1. Le associazioni.

46. Gli attori tentano, poi, di superare la dirimente eccezione sollevata da CDP in merito al chiaro difetto di legittimazione attiva delle associazioni, sostenendo che gli attori avrebbero agito

⁽⁴⁾ Cass., Sez. Un., 17 maggio 2023, n. 13504; conf., *ex multis*, Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593.



non per il risarcimento del danno ambientale asseritamente causato da Eni, ma per la presunta violazione dei diritti umani derivante dalla condotta di detta società (pagg. 50-55 della Prima Memoria).

47. Ebbene – ferma l'evidente contraddizione in cui è caduta controparte quando ha dapprima affermato, a pagina 41 della Prima Memoria, di aver adito codesto ecc.mo Giudicante per il danno ambientale asseritamente causato dalle emissioni prodotte da Eni, per poi sostenere, poche pagine dopo, di non agire per il risarcimento di un danno ambientale (v. pag. 51 della Prima Memoria) – la tesi di controparte non può assolutamente essere accolta.
48. Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che le associazioni attrici non potrebbero financo in astratto aver subito la violazione dei loro diritti umani di cui agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ciò in quanto, trattandosi di persone giuridiche, non è configurabile un danno alla loro vita o alla riservatezza della vita privata e familiare.
49. In ogni caso si ribadisce anche in questa sede l'insussistenza della legittimazione attiva delle associazioni attrici, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., atteso che esse hanno agito in giudizio per la tutela di un interesse collettivo, ossia il c.d. diritto al clima, e comunque per far valere un danno ambientale. E infatti, è evidente che, in realtà, gli attori – ben consapevoli di non avere alcuna legittimazione a proporre l'azione per cui è causa – hanno affermato di agire per il risarcimento di danni individuali di natura patrimoniale e non patrimoniale individualmente patiti nel vano tentativo di celare il palese difetto di legittimazione ad agire che vizia la loro iniziativa giudiziaria.
50. In realtà, l'azione promossa dagli attori sottende un interesse collettivo e, segnatamente, la tutela del diritto al clima, che però costituisce un diritto non individuale, la cui tutela non può essere quindi domandata da singole persone (fisiche o giuridiche), in quanto sprovviste di legittimazione.
51. Conseguenza immediata e diretta di quanto precede è il difetto di legittimazione ad agire in capo a controparte, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda proposta con la citazione. E, infatti, non è possibile agire in via individuale per la tutela di un interesse collettivo.
52. Del resto, controparte stessa ammette che il diritto per la cui tutela ha agito è collettivo. In particolare, a pagina 55 della Prima Memoria gli attori hanno affermato che *“non solo gli odierni attori sarebbero legittimati ad agire a tutela della loro vita, intesa non solo come salute fisica, ma più in generale come qualità di vita, ma **lo sarebbero tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra** (enfasi aggiunta)”*.
53. In ogni caso, anche nell'ambito della Prima Memoria, le associazioni attrici non hanno in



alcun modo dimostrato:

- (i) la stabilità e non occasionalità della loro azione;
- (ii) l'effettiva rappresentatività degli interessi statutari;
- (iii) di avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

54. Ciò posto, si deve evidenziare che la legge riserva espressamente e in via esclusiva al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, 'MASE') la legittimazione ad agire per far valere tale voce di danno. Nello specifico, l'art. 311 del Codice dell'Ambiente stabilisce che “[i]l Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [oggi il MASE] agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”.
55. Tale disposizione è dirimente e pone nel nulla l'iniziativa giudiziaria degli odierni attori. E, infatti, l'azione avversaria si pone in aperto e evidente contrasto con il dettato normativo, il quale affida esclusivamente al MASE la tutela degli interessi lesi da un danno ambientale, non lasciando alcun margine di intervento a soggetti diversi. Del resto, la *ratio* della disposizione da ultimo richiamata si fonda proprio sulla circostanza per cui il c.d. interesse all'ambiente è un interesse collettivo, che non può trovare tutela attraverso iniziative individuali di singoli soggetti.
56. Per tali ragioni, si deve ritenere che l'unico soggetto a cui la legge riconosce la legittimazione ad agire per la tutela del clima, ove lo ritenga necessario nel necessario temperamento di tutti gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti, sia solo il MASE.
57. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è del tutto evidente l'insussistenza della legittimazione attiva delle associazioni attrici.

IV.2. Le persone fisiche.

58. Controparte, poi, ha tentato di sostenere che le persone fisiche attrici sarebbero legittimate ad agire, in quanto ognuna di esse avrebbe subito un danno a causa del cambiamento climatico. In particolare, nella Prima Memoria, gli attori hanno riportato specificatamente i presunti danni che ogni attore avrebbe subito a causa del cambiamento climatico (pagg. 55-60 della Prima Memoria).
59. Al riguardo, occorre evidenziare che, quanto dedotto da controparte in merito alle singole posizioni dei convenuti non può assolutamente ritenersi sufficiente per fondare la loro legittimazione attiva. E infatti, nella Prima Memoria ci si limita a individuare genericamente dei problemi o dei fastidi che gli attori subiscono a causa di eventi climatici – come, ad



esempio, l'incremento della “*mole di lavoro per far fronte alle situazioni estreme che si alternano con sempre maggiore frequenza fra siccità, piogge intense, cuneo salino e difficoltà di irrigazione dei campi*” (pag. 57 della Prima Memoria), ovvero la difficoltà nell'uscire di casa durante i mesi estivi a causa del caldo (pag. 58 della Prima Memoria) – senza tuttavia in alcun modo spiegare come tali problematiche siano conseguenza immediata e diretta della condotta di Eni, né tantomeno di CDP, e senza allegare alcuna prova per dimostrarne la sussistenza.

60. Da quanto precede, emerge chiaramente che quanto riportato circa le singole posizioni degli attori rappresenta un vano tentativo di fondare la legittimazione attiva delle persone fisiche attrici. È evidente, però, che **il vero interesse sotteso all'azione avversaria è un interesse di carattere collettivo**. Pertanto, per le medesime ragioni espresse nel precedente paragrafo, è assolutamente insussistente la legittimazione ad agire in capo agli attori persone fisiche, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
61. Per le ragioni che precedono, si deve concludere per l'inammissibilità dell'azione avversaria, stante il difetto di legittimazione anche degli attori persone fisiche.

V. Sul difetto di legittimazione passiva di CDP.

62. Nella Prima Memoria, controparte insistente nel ritenere applicabile al caso di specie la teoria della c.d. nozione sostanzialistica di impresa al fine di giustificare la chiamata in causa anche dell'odierna esponente (pagg. 64 – 66 della Prima Memoria).
63. Sul punto, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta di CDP, si osserva che la suddetta teoria della nozione sostanzialistica dell'impresa non è assolutamente applicabile al caso di specie.
64. Invero, la teoria sostanzialistica dell'impresa è stata elaborata dalla giurisprudenza amministrativa nell'ambito degli obblighi di bonifica dei siti inquinati al solo fine di individuare il soggetto che ha tratto effettivamente beneficio dall'attività inquinante e che, dunque, può essere considerato egli stesso soggetto inquinatore. Tuttavia, nel caso di specie controparte non agisce nei confronti di CDP per vederla condannare alla bonifica di siti inquinati, ma ha esclusivamente dedotto un titolo di responsabilità aquiliana di CDP e degli altri Convenuti ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. c.c. è nettamente distinta rispetto alla disciplina di cui agli artt. 309 e ss. del d.lgs. 152/2006 (di seguito, ‘**Codice dell'Ambiente**’), la quale risponde a principi e criteri del tutto specifici e differenti.
65. E, infatti, la giurisprudenza amministrativa consolidata è conforme nel ritenere che la responsabilità da fatto illecito “**si distingue nettamente dall'azione prevista dagli artt.**



309 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006, in quanto quest'ultima [...] è finalizzata a tutelare il valore "ambiente", che costituisce l'oggetto di uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale (enfasi aggiunta)" ⁽⁵⁾. Nello specifico, con il medesimo provvedimento il Consiglio di Stato ha riconosciuto come la differenza fra i due sistemi si giustifichi in base agli interessi sottesi alle diverse discipline: mentre nell'ambito della responsabilità aquiliana l'interesse tutelato è quello individuale di un singolo soggetto a fronte di un danno cagionato alla propria sfera patrimoniale, la normativa ambientale tutela invece l'interesse ambientale, il quale è posto in capo al MASE.

66. Dunque, stante la strutturale differenza che distingue la disciplina della responsabilità extracontrattuale e quella prevista dagli artt. 309 e ss. del Codice dell'Ambiente, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di bonifica ambientale non possono sicuramente trovare applicazione al caso di specie.
67. Per tali ragioni, il richiamo effettuato da controparte alla teoria sostanzialistica dell'impresa non è altro che un vano tentativo per trovare un fondamento alla (insussistente) legittimazione passiva di CDP, la cui condotta è insuscettibile di qualsivoglia censura.
68. Ma anche a voler ritenere applicabile la c.d. teoria sostanzialistica dell'impresa in materia extracontrattuale (*quod non*), si evidenzia che, nel caso di specie, non sono sicuramente presenti i requisiti necessari affinché il socio possa essere ritenuto responsabile dell'inquinamento commesso dalla società partecipata, atteso che la semplice detenzione di CDP di azioni di Eni non è assolutamente sufficiente a dimostrare – per usare le parole della Corte di cassazione – "*l'unità economica*" delle due società.
69. Infatti, è dimostrato per *tabulas* che CDP non ha alcun potere di influenzare la gestione di Eni, le cui scelte gestionali sono rimesse esclusivamente e inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione di tale società.
70. Al riguardo, occorre poi precisare che gli attori continuano ostinatamente a qualificare la Società come controllante di Eni. Bisogna ribadire che **CDP non rappresenta assolutamente la controllante di Eni né è il socio di maggioranza di tale società.** Ritenerla responsabile per la condotta asseritamente illecita di Eni, pertanto, comporterebbe che ogni individuo o entità che detiene una partecipazione nel capitale sociale di Eni dovrebbe considerarsi responsabile per i presunti illeciti da essa commessi.
71. Per tali ragioni, è evidente l'insussistenza della legittimazione passiva dell'odierna esponente, la quale, dunque, deve essere estromessa dal presente giudizio.

⁽⁵⁾ Cons. Stato, 8 febbraio 2021, n. 1166.



VI. Sulla richiesta di CDP di immediata estromissione dal presente giudizio, ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c.

72. Gli attori, poi, contestano la richiesta avanzata dall'odierna esponente di essere estromessa dal presente giudizio già all'esito della prima udienza con ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c.
73. In particolare, secondo gli attori difetterebbero, nel caso di specie, i presupposti necessari per l'emanazione dell'ordinanza *ex* art. 183-*quater* c.p.c., che consisterebbero alternativamente nella manifesta infondatezza della domanda ovvero nella presenza di nullità non sanate dell'*editio actionis*.
74. Ebbene, a differenza di quanto infondatamente sostenuto da controparte, nel caso di specie ricorrono sicuramente i presupposti ai fini dell'immediata estromissione di CDP *ex* art. 183-*quater* c.p.c.
75. Invero, con tale strumento, introdotto con il richiamato D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il legislatore ha inteso offrire uno strumento al giudice per chiudere sin dal principio iniziative giudiziarie destinate sicuramente ad essere rigettate per evidenti fini di economia processuale.
76. Ebbene, stante la predetta *ratio* dell'art. 183-*quater* c.p.c., non vi è dubbio che l'ordinanza di rigetto in prima udienza può essere emanata dal Giudice anche qualora l'iniziativa giudiziaria sia manifestamente inammissibile, come nel caso di specie. Del resto, quanto esposto nella comparsa di costituzione e nei precedenti paragrafi della presente memoria dimostra chiaramente come l'iniziativa avversaria nei confronti di CDP sia assolutamente inammissibile per i seguenti diversi vizi:
- (i) difetto di legittimazione passiva di CDP;
 - (ii) difetto assoluto di giurisdizione del Giudice adito;
 - (iii) difetto di legittimazione attiva degli attori;
 - (iv) difetto di interesse ad agire degli attori;
 - (v) impossibilità giuridica della tutela e del provvedimento giudiziale richiesto.
77. Stante l'inconfutabile inammissibilità dell'azione avversaria nei confronti della Società, ove codesto ecc.mo Tribunale non estromettesse già all'esito della prima udienza l'odierna esponente si finirebbe per violare le ragioni di economia processuale che hanno spinto il legislatore a introdurre nel nostro ordinamento lo strumento di cui all'art. 183-*quater*, atteso che vi sarebbe un'inutile e cospicua spesa di ulteriore attività processuale per la Società esponente, che potrebbe facilmente essere evitata estromettendo immediatamente CDP.
78. Ad ogni modo, anche nel caso in cui l'art. 183-*quater* c.p.c. si applicasse esclusivamente nel caso di manifesta infondatezza nel merito dell'iniziativa giudiziaria, si dovrebbe comunque



concludere per l'applicazione della predetta disposizione nel caso di specie e estromettere la Società già all'esito della prima udienza. Ciò in quanto, come ampiamente dimostrato nella comparsa di costituzione, le pretese attoree nei confronti di CDP sono del tutto infondate. Ciò trova la migliore conferma nel fatto che controparte non ha ancora indicato quale sia la condotta della Società contestata, se non il mero fatto – e, dunque, non una condotta – che la Società detiene una partecipazione sociale nel capitale di Eni. Tale circostanza non può sicuramente essere idonea a superare il vaglio preliminare che codesto ill.mo Giudice dovrà effettuare ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c.

79. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, CDP dovrà assolutamente essere estromessa dal presente giudizio mediante la pronuncia di una ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c.

VII. Sulla prescrizione della pretesa fatta valere dagli attori.

80. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione proposta da CDP, controparte ha dedotto che con l'atto di citazione non avrebbe contestato esclusivamente le condotte illecite di Eni nel periodo anteriore al 2015, bensì l'azione avversaria avrebbe ad oggetto anche la condotta attuale e futura di tale società, dalla quale deriverebbe un illecito permanente (pagg. 68 – 71 della Prima Memoria).
81. Da quanto affermato da controparte emerge nuovamente come gli attori stiano tentando invano di sostenere contemporaneamente due tesi del tutto incompatibili tra loro. E, infatti, se fosse vero che essi hanno agito non per il risarcimento di un danno ambientale, bensì per i danni da essi patiti singolarmente, non si può allora affermare che essi stiano agendo per il risarcimento di un danno c.d. permanente. Se così fosse, allora, è evidente che le pretese attoree sarebbe ad oggi prescritte ai sensi dell'art. 2947 c.c.
82. Ebbene, se gli attori hanno agito per il risarcimento dei danni da essi singolarmente subiti, gli stessi non possono sicuramente sottrarsi all'intervenuta prescrizione della loro azione deducendo che oggetto di contestazione sarebbe anche la condotta attuale e futura di Eni. Ciò in quanto la condotta presente e futura di detta società non potrebbe evidentemente aver causato i danni lamentati dagli attori, i quali, nella prospettazione avversaria, si sarebbero già pienamente realizzati.
83. Per tale ragione l'unico periodo a cui fa riferimento controparte nei propri scritti difensivi durante il quale Eni avrebbe astrattamente potuto porre in essere la condotta lesiva è quello compreso tra il 1988 e il 2015. E, infatti, l'unica prova volta a dimostrare che Eni avrebbe concorso all'aggravamento del riscaldamento globale (ossia il *Carbon Majors Database*) si



riferisce solo a tale periodo. Pertanto, si deve ritenere che controparte non abbia contestato le attività di Eni poste in essere dopo il 2015, non avendo in alcun modo tentato di fornire la prova che tali attività abbiano effettivamente concorso in maniera rilevante all'aggravamento del cambiamento climatico.

84. Tanto premesso, si osserva che l'azione di risarcimento del danno proposta ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. è soggetta alla prescrizione di cinque anni “*dal giorno in cui il fatto si è verificato*”, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
85. Gli odierni attori hanno fatto valere per la prima volta il diritto al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'attività di Eni posta in essere tra il 1988 e il 2015 soltanto nell'ambito dell'atto di citazione, il quale risale al 9 maggio 2023 e, quindi, a circa otto anni dopo il *dies a quo* di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.
86. Per tali ragioni, codesto ecc.mo Tribunale, anche nella non creduta ipotesi in cui ritenesse ammissibile l'iniziativa giudiziaria avversaria, dovrà comunque dichiararla infondata in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del preteso danno sofferto da controparte, essendo lo stesso relativo a fatti ipoteticamente occorsi anteriormente al quinquennio.

VIII. Sulla presunta corresponsabilità di CDP rispetto all'illecito asseritamente commesso da Eni.

87. Nell'ambito della Prima memoria controparte non ha in alcun modo replicato alle dirimenti eccezioni sollevate dall'odierna esponente nei paragrafi IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 della comparsa di costituzione e risposta.
88. Al contrario, nella Prima Memoria gli attori si sono esclusivamente concentrati nella condotta di Eni, essendosi limitati, per quanto riguarda la posizione di CDP, a ripetere ostinatamente quanto già infondatamente dedotto nell'atto di citazione.
89. In particolare, secondo controparte, CDP sarebbe corresponsabile, insieme al MEF, dei presunti danni causati dalla condotta di Eni in quanto eserciterebbe su tale società una non meglio precisata “*influenza dominante*”.
90. Più in particolare, gli attori hanno sostenuto che la Società avrebbe, da un lato, “*approvato la strategia climatico l'approccio al rischio climatico di Eni*” e, dall'altro lato, non avrebbe verificato “*il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte di Eni*”, che avrebbe dovuto garantire in quanto ente asseritamente pubblico. E ciò senza fornire alcun supporto probatorio a fondamento delle proprie asserzioni. Controparte, infine, ribadisce che CDP sarebbe responsabile anche



in base alla richiamata teoria sostanzialistica dell'impresa, come se la responsabilità addebitata all'odierna esponente abbia natura oggettiva (pagg. 88-88 della Prima Memoria).

91. Ebbene, si contestano nuovamente le deduzioni avversarie, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto.
92. Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che, anche nell'assurda ipotesi in cui si ritenesse che la condotta di Eni sia illecita (*quod non*), a prescindere dalla natura privata o pubblica di CDP, quest'ultima non può assumere alcuna responsabilità per le condotte autonomamente poste in essere da Eni, in quanto essa è solamente una dei soci di tale società e, in quanto tale, non ha alcun potere di amministrazione.
93. Invero, nell'ambito della società per azioni, la gestione della società è affidata unicamente agli amministratori. Conseguenza diretta e immediata di ciò, è l'assoluta impossibilità di ritenere responsabile il socio per gli eventuali atti illeciti posti in essere dalla società.
94. E infatti, **l'amministrazione della società spetta esclusivamente agli amministratori**. A tale monopolio degli amministratori corrisponde il divieto di ingerenza dell'assemblea dei soci nell'amministrazione della società. In particolare, all'assemblea non compete alcun potere di impartire direttive, di dare specifici ordini agli amministratori o di sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni in materia di gestione.
95. Corollario dell'esclusiva competenza degli amministratori nella gestione della società è il principio secondo cui il socio non può rispondere degli atti illeciti commessi dalla società. In altri termini, la irresponsabilità del socio si pone quale immediata conseguenza del conferimento alla società della personalità giuridica, la quale implica responsabilità esclusiva di essa e alla quale devono essere interamente imputati gli atti compiuti.
96. Per tali ragioni, la società per azioni è un soggetto totalmente diverso e distinto rispetto ai soci che ne fanno parte. Pertanto, è evidente che CDP, in qualità di socio di Eni, non può assolutamente ritenersi responsabile per gli atti posti in essere da quest'ultima società.
97. Dunque, **la sola partecipazione della Società al capitale sociale di Eni non può in alcun modo fondare alcuna posizione di garanzia di CDP per l'attività di Eni**.
98. Ciò posto, come sopra dimostrato, la teoria sostanzialistica dell'impresa non può sicuramente essere applicata nel caso di specie. Al riguardo, si rimanda a quanto dedotto nel precedente para. V.
99. Per tutte le ragioni sopraesposte, si deve necessariamente concludere per l'insussistenza di una posizione di garanzia generalizzata di CDP rispetto alle condotte poste in essere da Eni.
100. Né si può ritenere che la condotta posta in essere dalla Società, autonomamente considerata, sia illecita. E infatti, CDP non può aver in alcun modo condizionato, né avrebbe potuto,



l'operato degli amministratori di Eni e, dunque, non può aver commesso alcuna condotta illecita.

101. E infatti, anche se si accedesse alla (assurda) tesi secondo cui la Società possa in astratto essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto titolare di azioni di Eni, si evidenzia che, nel caso di specie, CDP non avrebbe potuto comunque esercitare in concreto alcun potere decisionale sulle scelte dell'organo amministrativo di Eni.
102. Pertanto, non potendo in concreto esercitare alcun potere nell'ambito dell'amministrazione di Eni è evidente che – anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale ritenesse che i soci possano in astratto essere ritenuti responsabili per gli illeciti commessi dalla società di cui fanno parte per avere, direttamente o indirettamente, partecipato all'amministrazione di essa – nel caso di specie la Società non avrebbe sicuramente potuto, in concreto, concorrere all'adozione delle scelte gestionali di Eni relative alla strategia climatica.
103. Alla luce delle considerazioni sopraesposte si deve dunque concludere per l'insussistenza di una condotta illecita di CDP.

IX. Sulla presunta illiceità della condotta di Eni.

104. Gli attori insistono poi nel sostenere che la condotta di Eni sarebbe illecita in quanto le emissioni di CO2 derivanti dalla sua attività si porrebbero in violazione dei diritti umani sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli artt. 9 e 41 della Costituzione.
105. Ferma l'insussistenza di una posizione di garanzia di CDP rispetto ai presunti illeciti commessi da Eni e dell'impossibilità per la Società di influenzare la sua strategia climatica, si precisa, in ogni caso, che l'attività di Eni non solo è assolutamente lecita, ma è altresì necessaria per la tutela del fondamentale diritto di accesso all'energia.
106. Sul punto, nel richiamare integralmente quanto già dedotto nel paragrafo IV.2.2. della comparsa di costituzione di CDP, si evidenzia che:
 - (i) l'attività di Eni è assolutamente in linea con gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi, il quale comunque non pone alcun obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 né per gli Stati partecipanti alla UNFCCC né, tantomeno, per i privati;
 - (ii) una violazione dei diritti previsti dalla CEDU potrebbe essere realizzata solo dagli Stati e non dai privati;
 - (iii) i danni lamentati da controparte dimostrano proprio l'insussistenza di una violazione di diritti umani, atteso che essi hanno natura patrimoniale, ovvero sono danni da *metus*,



i quali non possono sicuramente essere la conseguenza diretta di violazioni così gravi, quali la violazione del diritto alla vita e alla riservatezza della vita privata e familiare ai sensi degli artt. 2 e 8 CEDU;

- (iv) in ogni caso, il solo peggioramento della salubrità dell'ambiente, anche là dove effettivamente provato, non determinerebbe sempre e comunque la violazione dei predetti diritti, la quale si verificherebbe solo nel caso in cui vi sia un “*immediate link*” tra l'attività contestata e il danno alla vita e/o alla riservatezza della vita privata e familiare;
- (v) gli artt. 9 e 41 Cost. non trovano applicazione in via orizzontale nei rapporti tra privati, ma possono avere esclusivamente una efficacia verticale, ossia nei rapporti fra lo Stato e i cittadini.

107. Alla luce di tutto quanto precede, codesto ill.mo Tribunale dovrà sicuramente rigettare le richieste degli odierni attori, stante la totale insussistenza di qualsivoglia condotta illecita attribuibile sia a CDP che a Eni.

IX.1. Sull'asserita sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di Eni e i danni lamentati dagli attori.

108. Secondo la tesi avversaria, sussisterebbe il nesso di causalità tra la condotta di Eni (e non di CDP, rispetto alla quale nulla è stato dedotto) e i danni lamentati, in quanto attraverso la c.d. *attribution science* si potrebbe rilevare il contributo *pro quota* che l'attività di Eni ha apportato al cambiamento climatico (pagg. 73 – 75 della Prima Memoria).

109. La tesi avversaria non può assolutamente essere accolta.

110. Innanzitutto, si deve ribadire che, al fine di imputare qualsivoglia responsabilità a CDP, gli attori avrebbero necessariamente dovuto fornire la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della Società e i danni lamentati. La totale carenza di allegazione – oltre che di prova – dell'esistenza del suddetto nesso di causalità, anche nell'ambito della Prima Memoria deve ritenersi pacifica e, conseguentemente, le domande attoree proposte avverso la Società non potranno che essere rigettate in *toto*.

111. Ciò posto, con riferimento alla presunta responsabilità di Eni, si osserva che, anche qualora si volesse dare una qualche rilevanza probatoria all'*attribution science*, questa non potrebbe, comunque, dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di Eni e i danni di cui gli attori chiedono il risarcimento, ma, a tutto concedere, esclusivamente il nesso tra la condotta di Eni e l'aggravamento del cambiamento climatico.

112. E infatti, i danni dedotti da controparte, anche se esistenti (*quod non*), sarebbero comunque



la conseguenza diretta di eventi catastrofici naturali, rispetto ai quali non è possibile dimostrare che essi siano occorsi esclusivamente a causa del riscaldamento globale, il quale, a sua volta, non può essere considerato come conseguenza immediata e diretta unicamente dell'attività di Eni.

113. Del resto, è giuridicamente impossibile ricostruire il nesso di causalità fra l'attività individuale di una persona (fisica o giuridica), il cambiamento climatico e i danni patiti da un individuo a causa dello stesso. Invero, tale fenomeno è causato da innumerevoli fattori, sia naturali che umani; nessuno dei quali può quindi essere considerato come unico e diretto responsabile del riscaldamento globale.
114. Alla luce di quanto precede, è evidente l'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria avversaria, in quanto non sussiste e, comunque, è del tutto indimostrato, il nesso di causalità tra l'attività di Eni e il danno-conseguenza lamentato dagli odierni attori.

IX.2. Sulla presunta sussistenza dell'elemento psicologico di Eni

115. In merito all'elemento psicologico di Eni (e non di CDP, mai trattato da controparte) gli attori si sono limitati a ribadire che, nel caso di specie, sussisterebbe l'elemento psicologico, e, segnatamente, il dolo, in capo ad Eni, in quanto quest'ultima sarebbe stata consapevole che le emissioni derivanti dalla sua attività avrebbero condotto all'innalzamento della temperatura globale di oltre 1,5 gradi.
116. Nella prospettazione avversaria, sussisterebbe in ogni caso anche la colpa di Eni, la quale non avrebbe rispettato le regole di condotta dettate da fonti di *soft law*, quali l'Accordo di Parigi del 2015, i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali (pagg. 75 – 80 della Prima Memoria).
117. Quanto dedotto da controparte è destituito del benché minimo fondamento.
118. Innanzitutto, si evidenzia che controparte non ha neanche tentato di dimostrare che CDP avrebbe agito con dolo o con colpa. Invero, gli unici paragrafi della Prima Memoria dedicati a tali due elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale, i paragrafi C.2 e C.3 (pagg. 73 – 80 della Prima Memoria), sono esclusivamente dedicati a Eni. Solo per tale evidente e grave omissione, le domande avversarie nei confronti di CDP devono essere assolutamente rigettate.
119. In ogni caso, si deve comunque escludere che anche Eni abbia agito con dolo e colpa.
120. Invero, non è neanche ipotizzabile che Eni – e dunque anche CDP – avrebbe potuto rappresentarsi l'idoneità della propria attività di impresa a causare i danni allegati dagli attori, e, comunque, i danni causati dal cambiamento climatico.



121. Del resto, anche oggi è impossibile accertare con certezza se, senza l'attività di Eni, i disastri naturali attribuiti da controparte al riscaldamento globale si sarebbero comunque verificati o se si sarebbero verificati con la stessa intensità.
122. Ciò che è certo, invece, è che Eni ha sempre condotto un'attenta ricerca volta a conoscere gli effetti della propria attività in relazione al cambiamento climatico, affinché potesse studiare strategie produttive meno impattanti, garantendo, al contempo, l'erogazione di essenziali servizi per la soddisfazione del diritto all'accesso all'energia. Invero, è la stessa controparte che dà atto dello sforzo che Eni compie da decenni e, segnatamente, già dagli anni Settanta del secolo scorso, per combattere il riscaldamento globale, commissionando studi e ponendosi ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Seguendo l'assurda tesi avversaria, secondo cui il dolo che sorreggerebbe la condotta Eni si dovrebbe trarre dal fatto che tale società commissiona studi sul riscaldamento globale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si finirebbe paradossalmente per condannare Eni proprio per aver commissionato e sostenuto studi volti all'approfondimento del fenomeno del cambiamento climatico al fine di adottare una strategia idonea a mitigarne gli effetti.
123. Le medesime considerazioni valgono anche per l'elemento soggettivo della colpa. In particolare, Eni non solo ha sempre agito nel pieno rispetto di tutte le regole, sia giuridicamente vincolanti sia derivanti da strumenti di *soft law*, ma ha sempre posto in essere la sua attività con la massima diligenza. Ciò è dimostrato dai piani strategici in materia climatica che da decenni Eni adotta volontariamente, senza averne alcun obbligo giuridico, al fine di diminuire le emissioni di gas ad effetto serra con l'obiettivo finale di mitigare gli effetti del riscaldamento globale. La migliore conferma di quanto precede risiede nel Piano di decarbonizzazione al 2050 il quale prevede i virtuosi obiettivi di ridurre dell'80% le emissioni di gas climalteranti al 2050 e di raggiungere nel medesimo anno il 100% della vendita di prodotti decarbonizzati.

X. Sull'asserita responsabilità di Eni ai sensi degli artt. art. 2050 e 2051 c.c.

124. Controparte, poi, anche nella Prima Memoria ha insistito sulla presunta sussistenza di una responsabilità di Eni, ai sensi dell'art. 2050 c.c., deducendo che l'attività di tale società sarebbe intrinsecamente pericolosa in quanto coinvolgerebbe prodotti e processi inquinanti, che per loro natura emettono enormi quantità di gas serra climalteranti (pagg. 80 e 83 della Prima Memoria).
125. Ebbene, anche in questo caso, così come per la presunta responsabilità *ex art.* 2051 c.c., sembrerebbe che controparte si sia dimenticata di aver convenuto in giudizio anche CDP e



il MEF. E infatti, gli attori si rivolgono esclusivamente all'attività di Eni, senza fare alcun riferimento alla Società.

126. Tuttavia, si ritiene comunque opportuno evidenziare che, come già esposto nella comparsa di costituzione e risposta di CDP, l'art. 2050 c.c. non potrebbe sicuramente essere invocato nei confronti della Società. Ciò in quanto, anche se si volesse considerare l'attività di Eni come 'attività pericolosa', ciò non potrebbe altrettanto dirsi con riferimento all'operato di CDP. Sarebbe, infatti, assurdo considerare come pericolosa la sola circostanza per cui la Società detiene una partecipazione nel capitale di Eni. Pertanto, CDP non potrà sicuramente rispondere ai sensi dell'art. 2050 c.c.
127. In ogni caso, si deve comunque evidenziare come l'attività di Eni non può considerarsi come 'pericolosa', atteso che non presenta una pericolosità *intrinseca*. E infatti, ove si considerasse 'pericolosa' l'attività di Eni per il solo fatto di produrre emissioni di gas climalteranti, si giungerebbe all'assurda conclusione per cui tutte le attività che producono emissioni di gas serra sarebbero attività 'pericolose' ai sensi dell'art. 2050 c.c.
128. Con riferimento all'art. 2051 c.c., invece, gli attori hanno affermato che le cose in custodia di Eni (e non di CDP) che avrebbero causato i danni da essi lamentati sarebbero gli impianti industriali e le infrastrutture della suddetta società volte all'estrazione, trasporto, raffinazione e allo sfruttamento delle fonti energetiche fossili (pagg. 83 e 84 della Prima Memoria).
129. Anche tali deduzioni sono del tutto infondate.
130. Al riguardo, si evidenzia che una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sarebbe configurabile solo ove "***si provi la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore a seconda del potere di fatto esercitato sulla res*** (enfasi aggiunta)" ⁽⁶⁾.
131. Ebbene, non si comprende, nel caso di specie, quale sia il bene custodito da CDP che ha provocato un danno illecito, né tale bene viene individuato da controparte. E infatti, vale ribadire che CDP è stata citata nel presente giudizio per il solo fatto di essere uno dei soci di Eni: tale circostanza non è di certo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
132. Non avendo tentato di individuare la cosa custodita dalla Società neanche nell'ambito della Prima memoria, si deve ritenere pacifica la sua insussistenza, così come la presunta responsabilità *ex art.* 2051 c.c. di CDP.
133. In ogni caso, per mero esercizio retorico, si osserva come la disposizione di cui si discute non può neanche essere applicata nei confronti di Eni. Invero, anche in questo caso, non ci

⁽⁶⁾ Cass., 29 marzo 2019, n. 8769.



si avvede di quale sia il bene custodito da Eni che avrebbe causato i danni lamentati dagli attori. Sul punto a nulla valgono la generica affermazione di controparte secondo cui i beni custoditi da Eni che avrebbero causato i danni lamentati sarebbero gli impianti e le infrastrutture di detta società. Infatti, gli attori avrebbero dovuto indicare con precisione l'impianto o l'infrastruttura da cui sarebbero scaturiti i danni di cui si chiede il risarcimento, non potendosi, altrimenti, stabilire la sussistenza o meno del nesso di causalità.

134. Si precisa, poi, che sia per quanto riguarda la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. che per quella *ex art.* 2051 c.c., gli attori non sono esonerati dall'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno asseritamente subito. Tuttavia, anche nella Prima Memoria, controparte non ha tentato di dimostrare il nesso di causalità, il quale, dunque, deve ritenersi insussistente.
135. Ma vi è di più. Si evidenzia come gli artt. 2050 e 2051 c.c. non possono in alcun caso essere applicati nel caso in cui venga lamentato un danno ambientale come nel caso di specie. Ciò in quanto tali rimedi sono incompatibili con la normativa speciale prevista nel Codice dell'Ambiente, la quale prevede una disciplina appositamente dedicata alla tutela dell'interesse ambientale, che deve ritenersi assolutamente autonoma e slegata rispetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 ss. c.c.
136. In tal senso si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo le quali ***“P_{in}applicabilità degli artt. 2050-2051 c.c. (...) discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice dell'ambiente; si è cioè di fronte, dopo l'introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell' illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili - e tra essi, primariamente, gli operatori professionali - e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili; ne discende l'insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., mentre la nozione di attività pericolosa dell'art. 2050 c.c. appare piuttosto trasfigurata nel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cui all'art. 298bis (enfasi aggiunta)”*** ⁽⁷⁾.
137. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, codesto ill.mo Tribunale dovrà concludere per l'assoluta inapplicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c. nei confronti di CDP e, in ogni caso, per la totale infondatezza del richiamo a tali disposizioni effettuato da controparte anche con

⁽⁷⁾ Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077.



riferimento all'attività di Eni.

XI. Sull'asserita fondatezza della domanda ex artt. 2058 c.c. e 614-bis c.p.c.

138. Con riferimento alle eccezioni sollevate da CDP in merito all'inidoneità del provvedimento giudiziale richiesto a porre rimedio ai presunti danni denunciati dai singoli attori e all'impossibilità di corredare il provvedimento giudiziale richiesto dagli attori di una misura coercitiva indiretta, nella Prima Memoria gli attori hanno infondatamente affermato che le richieste avversarie farebbero riferimento sia a danni già subiti sia a danni che si verificherebbero in futuro se codesto ill.mo Giudicante non accogliesse le loro domande. L'azione avversaria, dunque, avrebbe ad oggetto la condotta passata, presente e futura dei convenuti (pagg. 88 e 89 della Prima Memoria).
139. Controparte ha poi sostenuto l'ammissibilità della richiesta ex art. 614-bis c.p.c., in quanto la tutela inibitoria sarebbe necessaria nel caso di specie, atteso che altrimenti si rischierebbe che la condotta di Eni asseritamente illecita si protragga nel tempo (pag. 89 della Prima Memoria).
140. Ebbene, quanto affermato dagli attori nella Prima memoria – oltre a creare ulteriore confusione circa le reali contestazioni sollevate dagli attori e la precisa individuazione dei danni di cui si chiede il risarcimento – non è assolutamente idoneo a confutare le predette eccezioni mosse dall'odierna esponente nell'ambito della sua comparsa di costituzione e risposta.
141. Sul punto, vale ribadire che il provvedimento richiesto da controparte non sarebbe idoneo a riparare i danni asseritamente patiti dagli attori e sarebbe incompatibile con la funzione tipica del rimedio ex art. 2058 c.c. di ripristinare lo *status quo ante* rispetto al fatto lesivo. È evidente, infatti, che il provvedimento richiesto a codesto ill.mo Giudicante non è volto a ripristinare lo *status quo ante*, ma può avere esclusivamente effetti in futuro.
142. Pertanto, codesto ill.mo Tribunale non potrà che prendere atto dell'inidoneità del provvedimento richiesto dagli attori a porre rimedio ai danni dagli stessi lamentati.
143. Per quanto riguarda, invece, la richiesta relativa alla misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., si osserva che la stessa non può sicuramente essere applicata nei confronti di CDP.
144. Nello specifico, si osserva, in primo luogo, che ove la condanna fosse corredata da una misura coercitiva indiretta, essa verrebbe comminata nei confronti di un soggetto diverso da quello “*obbligato*” al *facere* richiesto, che nella prospettiva degli attori è sostanzialmente Eni. E, infatti, è evidente che, nel momento in cui viene ordinata l'inibizione o, comunque, la modificazione della condotta di un determinato soggetto, è solo quest'ultimo a poter adempiere al provvedimento; in altri termini, tale soggetto è l'unico “*obbligato*” al *facere* (*rectius*, al *non facere*)



oggetto della condanna.

145. Inoltre, l'applicazione nei confronti della Società della misura di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. sarebbe sicuramente “*manifestamente iniqu[a]*”, là dove si consideri l'impossibilità per CDP di eseguire in via forzosa l'eventuale statuizione del giudice. Invero, come dimostrato nei precedenti paragrafi, la Società non ha nessun potere nell'ambito dell'amministrazione di Eni. CDP, infatti, è solamente uno dei soci di Eni e, in quanto tale, non ha alcuna competenza con riferimento alla gestione di tale società. Invero, l'amministrazione di Eni è rimessa esclusivamente al suo Consiglio di Amministrazione, che è l'unico organo che può determinare le scelte operative e la strategia climatica di Eni.
146. Quanto precede si deve ritenere pacifico, atteso che controparte non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.
147. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere per l'assoluta inapplicabilità di una misura coercitiva indiretta, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., nei confronti di CDP.

* * *

Con numerazione crescente rispetto ai documenti già depositati con la comparsa di costituzione e risposta, si producono:

- 4) statuto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- 5) delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 1° giugno 2021.

* * *

Roma, 25 gennaio 2024

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Avv. Giacinto Parisi

